

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 16-2015

Ferrovie Torino-Ceres e del Canavese. Criteri e disposizioni per l'assenso all'alienazione, rottamazione, noleggio di materiale rotabile da parte degli Uffici regionali.

A relazione dell'Assessore Bonino:

Premesso che:

con D.Lgs. 19/11/1997 n. 422, così come modificato dal D.Lgs 20/09/1999 n. 400, è stato disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni, dei compiti e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, inerenti, tra l'altro, le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie S.p.A.;

per il combinato disposto dell'art. 8, commi 3 e 4 e dell'art. 12, commi 1 e 2 del sopracitato D.Lgs. n. 422/97, l'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione delle relative risorse alle Regioni avviene a titolo gratuito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo Accordo di Programma da stipularsi con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione interessata;

in data 20/12/1999 è stato sottoscritto fra la Regione Piemonte ed il Ministero dei Trasporti l'Accordo di Programma (A.d.P.), approvato con D.G.R. n. 2-28926 del 17/12/1999, per la definizione del trasferimento previsto dal sopracitato D.lgs. 422/97 modificato ed integrato dal D.lgs. 400/99, delle funzioni amministrative e programmatiche relative, tra l'altro, ai servizi in concessione alla S.A.T.T.I. S.p.A. - Società Torinese Trasporti Intercomunali (ora Gruppo Torinese Trasporti S.p.A di seguito GTT S.p.A.) che si intende integralmente richiamato nel presente atto;

il D.P.C.M. del 16/11/2000 intitolato "Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale", ha disposto, al comma 6 dell'articolo 4, che la consegna dei beni dei compendi ferroviari è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole Regioni, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e del Ministero delle Finanze. Detti verbali costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili, per la trascrizione del cambiamento di titolarità dei beni mobili e immobili registrati e per il subentro delle Regioni nei rapporti attivi e passivi riferiti ai beni trasferiti o porzioni di essi.

Preso atto che:

in data 22 dicembre 2006, in esecuzione delle DD.G.R. nn°19-4748 e 20-4749 del 4/12/2006, sono stati sottoscritti i verbali provvisori di trasferimento dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti, delle infrastrutture delle ferrovie Torino/Ceres e del Canavese, nei quali sono elencati i beni, gli impianti e le infrastrutture dei compendi ferroviari di che trattasi.

Considerato che:

con nota prot. n. 17258 – 530/DEF del 14/9/2010 (acquisita agli atti al prot. n.6753/DB1200 del 21/9/2010) il GTT S.p.A., in qualità di società esercente il servizio sulle ferrovie concesse, ha trasmesso l'elenco e la valutazione patrimoniale del materiale rotabile delle ferrovie Torino – Ceres e del Canavese oggetto del trasferimento dallo Stato alla Regione Piemonte in attesa di perfezionamento e che parte del materiale è dichiarata "fuori servizio, da rottamare, obsoleto";

il GTT S.p.A., in qualità di società esercente il servizio sulle ferrovie concesse, negli ultimi mesi ha rappresentato agli Uffici regionali l'esigenza di dover alienare, rottamare e/o noleggiare parte di materiale rotabile oggetto di futuro trasferimento definitivo dallo Stato alla Regione Piemonte precisando che lo stesso risulta non più utilizzabile perché non rispondente alle norme sulla sicurezza ferroviaria, obsoleto e/o danneggiato anche a causa di atti vandalici; tale materiale inoltre staziona sui piazzali delle due ferrovie in concessione al GTT impedendo in taluni casi il ricovero di nuovi treni di recente acquisizione;

con deliberazioni nn. 20-1205 del 17/12/2010 e 9-1518 del 18/2/2011, la Giunta Regionale ha dato l'assenso all'alienazione e al noleggio di materiale rotabile non più funzionale all'esercizio sulle linee ferroviarie concesse;

ai fini della semplificazione dell'attività amministrativa, pare opportuno dettare dei criteri in base ai quali gli Uffici regionali possano rispondere con celerità alle richieste della Società esercente il servizio sulle ferrovie concesse agevolando in tal modo le procedure per l'alienazione, rottamazione e/o noleggio di materiale rotabile fuori servizio.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone:

a) di stabilire i seguenti criteri volti all'individuazione del materiale rotabile per cui si può procedere all'alienazione, rottamazione e/o noleggio:

- 1) materiale rotabile fuori servizio in quanto obsoleto o inutilizzabile in quanto danneggiato e non riparabile
- 2) materiale rotabile non rispondente alle norme sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario e con oneri per l'adeguamento non più economicamente convenienti;
- 3) materiale rotabile per cui l'Associazione Museo Ferroviario Piemontese non abbia manifestato il proprio interesse all'acquisizione;

b) di demandare alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica l'adozione di appositi provvedimenti per l'alienazione, rottamazione e/o noleggio di materiale rotabile secondo i criteri sopra elencati a seguito di richiesta motivata della società esercente l'esercizio ferroviario, fermi restando a carico della società stessa gli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente;

c) di disporre che la Società esercente l'esercizio ferroviario formuli, prima di procedere all'alienazione di materiale rotabile, specifica richiesta al Museo Ferroviario Piemontese circa l'eventuale interesse dell'Associazione all'acquisizione del materiale medesimo;

d) di disporre che in caso di ricavo derivante da alienazione e/o noleggio, tali risorse vengano utilizzate dalla società esercente per interventi di manutenzione sul materiale rotabile in esercizio;

visto il D.Lgs. 19/11/1997 n. 422, così come modificato dal D.Lgs 20/09/1999 n. 400;

visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 20/12/1999 fra la Regione Piemonte ed il Ministero dei Trasporti per la definizione del trasferimento previsto dal sopraccitato D.lgs. 422/97 modificato ed integrato dal D.lgs. 400/99, approvato con D.G.R. n. 2-28926 del 17/12/1999;

visto il il D.P.C.M. del 16/11/2000 titolato “Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale”;

visti i verbali provvisori di trasferimento dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti, delle infrastrutture delle ferrovie Torino/Ceres e del Canavese, nei quali sono elencati i beni, gli impianti e le infrastrutture dei compendi ferroviari di che trattasi sottoscritti il 22 dicembre 2006, in esecuzione delle DD.G.R. nn°19-4748 e 20-4749 del 4/12/2006;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

a) di stabilire i seguenti criteri volti all’individuazione del materiale rotabile dei compendi delle ferrovie Torino – Ceres e del Canavese per cui si può procedere all’alienazione, rottamazione e/o noleggio:

- 1) materiale rotabile fuori servizio in quanto obsoleto o inutilizzabile in quanto danneggiato e non riparabile
- 2) materiale rotabile non rispondente alle norme sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario e con oneri per l’adeguamento non più economicamente convenienti;
- 3) materiale rotabile per cui l’Associazione Museo ferroviario Piemontese non abbia manifestato il proprio interesse all’acquisizione;

b) di demandare alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica l’adozione di appositi provvedimenti per l’alienazione, rottamazione e/o noleggio di materiale rotabile secondo i criteri sopra elencati a seguito di richiesta motivata della società esercente l’esercizio ferroviario, fermi restando a carico della società stessa gli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente;

b) di disporre che la Società esercente l’esercizio ferroviario formuli, prima di procedere all’alienazione di materiale rotabile, specifica richiesta al Museo Ferroviario Piemontese circa l’eventuale interesse dell’Associazione all’acquisizione del materiale medesimo;

c) di disporre che, in caso di ricavo derivante da alienazione e/o noleggio, tali risorse vengano utilizzate dalla società esercente per interventi di manutenzione sul materiale rotabile in esercizio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)